



STATUTO

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione "Old School APS - ETS", di seguito più brevemente citata come "Associazione", con sede in Porto Ercole di Monte Argentario (GR) Via dei Molini n. 23.

L'associazione intende conformarsi al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo la sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.

La sede potrà essere trasferita, con deliberazione del Consiglio Direttivo, in qualsiasi luogo del Comune di Monte Argentario (GR) senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo ma solo con l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

(Scopi, attività di interesse generale e attività diverse)

L'Associazione quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette e/o differite.

Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali indicate nel presente Statuto.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione persegue i seguenti scopi generali:

- a) promuovere e diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non; organizzare eventi, concerti, masterclass e workshop aperti al pubblico;
- b) creare un punto di incontro per musicisti favorendo lo scambio di esperienze, la collaborazione e la nascita di nuovi progetti musicali;
- c) ampliare la conoscenza della cultura musicale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- d) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- e) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- f) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di un qualsiasi tipo di disabilità, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio;
- g) promuovere l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente tra le quali:

- concerti, incontri di musicoterapia, lezioni di musica sia per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni, sia per giovani ed adulti, tenuti da insegnanti qualificati;
- messa a disposizione di spazi e attrezzature professionali: sala prove completamente attrezzata per band e musicisti e uno studio di registrazione per la produzione musicale;
- attività di trasmissione di programmi in streaming, social media e YouTube oltre che radiofonica con un palinsesto ricco e variegato per raggiungere un pubblico sempre più ampio a livello locale

ed internazionale.

Art. 3

(Gestione delle attività organizzate e risorse economiche)

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 14 del presente statuto.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4

(I Soci)

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono considerati membri dell'Associazione:

- a) soci ordinari-fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) soci ordinari: persone o enti che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo stesso;
- c) soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa e sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il numero dei soci è illimitato.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ha diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 5

(Criteri di ammissione dei soci ordinari ed esclusione dei soci ordinari ed onorari)

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata entro 15 giorni all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate e comunicate entro 60 giorni all'interessato.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 60 giorni, al collegio dei probiviri.

Il Consiglio Direttivo, nella persona del Segretario, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

La qualità di socio, ordinario o onorario, si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per una anno (solo per i soci ordinari);
- b) comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I soci espulsi possono, comunque, ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione al Collegio dei probiviri.

Il socio ordinario receduto, escluso o gli eredi del socio deceduto non hanno diritto a chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 6

(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare, laddove tenuti, la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

I soci hanno diritto:

- a1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b1) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.
- c1) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Tutti i soci, ordinari e fondatori, possono accedere alle cariche associative.

Art. 7

(Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in favore dell'associazione stessa.

Art. 8

(Assemblea)

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto, e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca il Consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno e le sue variazioni
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/5 degli associati in regola con il pagamento della quota associativa ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Viene convocata quando sia ritenuta necessaria e sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno due terzi degli associati.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente, o, in caso di assenza di entrambi dal membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. All'apertura di ogni seduta, qualora il Segretario del Consiglio Direttivo non sia presente, il Presidente eleggerà un Segretario, scelto fra tutti soci presenti ed entrambi dovranno sottoscrivere il verbale finale.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto e/o con altri mezzi di comunicazione telematici (es: messaggio whatsapp, email ecc....) rilasciate dal socio al momento dell'ammissione) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, i soci. La convocazione può essere fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e sarà valida solo per coloro che abbiano accettato tale modalità al momento dell'ammissione.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se è presente, o rappresentata, la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modifiche dello Statuto adottate dall'Assemblea straordinaria devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci e con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo adottate dall'Assemblea straordinaria, devono essere approvate con la partecipazione dei $\frac{3}{4}$ degli associati e con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 30 giorni al libro dei soci, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria. Chi partecipa all'assemblea come esercente la responsabilità genitoriale di un socio minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale per almeno 15 giorni.

Art. 9

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni, svolgono la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause (tra le quali assenza ingiustificata per più di 3 volte alle riunioni del Consiglio Direttivo) uno e più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, la loro sostituzione potrà avvenire solo attraverso una nuova nomina da parte dell'assemblea oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- c) mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- d) elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione e sull'esclusione dei soci;
- g) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- h) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- i) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- l) nominare, al suo interno, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- m) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce almeno 2 volte all'anno

ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 2 dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata e scritta. In tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di cui al punto 8 che precede.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche nelle forme telematiche ad es. messaggio whatsapp e e-mail) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano i membri del Consiglio.

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere conservato agli atti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e affisso all'albo della sede dell'Associazione per almeno 15 giorni.

Art. 10

(Il Presidente ed il Vice-Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, può essere rieletto ed è a lui attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli presiede l'Assemblea dei Soci, nomina il Segretario dell'Assemblea in assenza del Segretario del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in sua assenza, al membro più anziano.

Art. 11

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnando da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Art. 12

(Il Segretario)

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nell'Assemblea dei soci e nel Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione, annotandole, delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Art. 13

(Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea; dura in carica tre anni e delibera a maggioranza. Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente. Decide insindacabilmente, nel termine ordinario di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, su quanto segue:

1. Sui dinieghi di ammissione di nuovi soci;
2. Sui ricorsi contro l'espulsione di soci;
3. Su eventuali controversie tra soci, tra soci od organi sociali, tra organi sociali;
4. Sull'interpretazione dello Statuto Sociale.

Art. 14

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, che deve nominare un liquidatore, secondo quanto stabilito dal precedente art. 8. Il patrimonio residuo dell'ente, dopo le operazioni di liquidazione, deve essere devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

Art. 15

(Norma finale - rinvio)

L'Associazione, per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, è regolata dal codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice

civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Art. 16

(Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore)

L'Associazione se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 17

(Norma transitoria)

Come da atto costitutivo, il mandato fondativo è in deroga alle previsioni del presente Statuto.

Porto Ercole di Monte Argentario (GR) 11.11.2024

Letto, approvato e sottoscritto

I soci fondatori e membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri

Simone Ferraro (Presidente Consiglio Direttivo)
Giancarlo Picchianti (Vice-Presidente)
Alessandro Rosi (Tesoriere)
Matteo Giovani (Segretario)
Roberta Tantulli (Consigliere)

Daniele Gabrieli (Presidente Probiviri)
Maurizio Gabrieli (Probiviro)
Armando Loffredo (Probiviro)

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ORBETELLO

Registrato il 19/11/2024 al N. 803 serie 3

Imposta versata di € 248,00 + 5 MARCHE DA € 16,00 CAD.



IL FUNZIONARIO DELEGATO

[Signature]
*FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE